

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* Regolamento (CE) n. 2466/96 del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ..... 1
- \* Regolamento (CE) n. 2467/96 del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 571/88 relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole ..... 3
- \* Regolamento (CE) n. 2468/96 del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione ..... 7
- \* Regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali ..... 9
- \* Regolamento (CE) n. 2470/96 del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che estende la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativamente alle patate ..... 10
- \* Regolamento (CE) n. 2471/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 789/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (1996) ..... 11
- \* Regolamento (CE) n. 2472/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1823/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (seconda serie 1996) ..... 12
- Regolamento (CE) n. 2473/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ..... 13

Regolamento (CE) n. 2474/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	15
Regolamento (CE) n. 2475/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve .....	17
Regolamento (CE) n. 2476/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	18
Regolamento (CE) n. 2477/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	20
Regolamento (CE) n. 2478/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato .....	22
* <b>Regolamento (CE) n. 2479/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa i prezzi minimi all'importazione .....</b>	<b>25</b>
* <b>Regolamento (CE) n. 2480/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1226/92 relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli .....</b>	<b>28</b>
Regolamento (CE) n. 2481/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare .....	30
Regolamento (CE) n. 2482/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero destinata alle popolazioni del Caucaso e dell'Asia centrale .....	35
Regolamento (CE) n. 2483/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	41
* <b>Direttiva 96/86/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada <sup>(1)</sup> .....</b>	<b>43</b>
* <b>Direttiva 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia <sup>(1)</sup> .....</b>	<b>45</b>

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri**

96/734/CE:

- \* **Decisione adottata di comune accordo dai governi degli Stati membri della Comunità europea a livello dei Capi di Stato o di governo, del 13 dicembre 1996, relativa alla nomina del presidente dell'Istituto monetario europeo** 46

96/735/CE:

- \* **Decisione adottata di comune accordo dai governi degli Stati membri della Comunità europea a livello di Capi di Stato o di governo, del 13 dicembre 1996, relativa alla nomina del presidente dell'Istituto monetario europeo** 47

**Consiglio**

96/736/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 1996, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 3 del trattato, sul passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria**..... 48

96/737/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1996, riguardante un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità — SAVE II**..... 50

**Commissione**

96/738/CE:

- \* **Raccomandazione della Commissione, del 2 dicembre 1996, relativa al programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1997 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassiti sopra o in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>**..... 54

96/739/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 3 dicembre 1996, relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Svezia**..... 58

**Rettifiche**

- Rettifica del regolamento (CE) n. 2433/96 della Commissione, del 19 dicembre 1996, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato (GU n. L 331 del 20.12.1996)..... 59

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2466/96 DEL CONSIGLIO**

del 17 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92 <sup>(3)</sup> la domanda di aiuto «superfici» deve essere presentata nel corso del primo trimestre dell'anno; che, la Commissione può tuttavia autorizzare uno Stato membro a stabilire per la presentazione di tali domande di aiuto una data compresa tra il 1° aprile e le date di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(4)</sup>; che, alla luce dell'esperienza acquisita, appare opportuno consentire agli Stati membri di fissare i termini ultimi sotto la loro propria responsabilità, senza chiedere l'autorizzazione della Commissione, tenendo conto, fra l'altro, del tempo necessario per la raccolta di tutti i dati occorrenti sia ai fini di una corretta gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti che ai fini dell'esecuzione dei controlli;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92, tutti gli elementi del sistema integrato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996 al più tardi; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, particolarmente nella creazione dei sistemi alfanumerici d'identificazione delle parcelle agricole e delle basi di dati, si rivela opportuno posporre tale data di un anno;

considerando che, con riguardo ai notevoli investimenti necessari per l'installazione definitiva del sistema integrato, è opportuno prolungare di un anno il periodo

durante il quale può essere concessa la partecipazione finanziaria della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3508/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di aiuto "superfici" deve essere presentata a una data stabilita dallo Stato membro, che non può essere successiva a quelle di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

In ogni caso, tale data deve essere fissata tenendo conto in particolare del lasso di tempo necessario affinché si rendano disponibili tutti i dati occorrenti sia per una corretta gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti, sia per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 8.»

2) All'articolo 10, il testo del paragrafo 2 è modificato come segue:

a) Il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1992, nei limiti degli stanziamenti previsti a tal fine.»

b) Il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo globale è ripartito tra gli Stati membri in base alle percentuali seguenti:

— per il 1995:

Belgio	2,2
Danimarca	2,3
Germania	9,2
Grecia	8,0

<sup>(1)</sup> GU n. C 176 del 19. 6. 1996, pag. 13.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 13 dicembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1577/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 4).

<sup>(4)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1575/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 1).

Spagna	16,5	Finlandia	7,6
Francia	13,3	Svezia	6,8
Irlanda	4,2	Regno Unito	7,6
Italia	18,1	— per il 1997:	
Lussemburgo	0,6	Austria	39,3
Paesi Bassi	2,8	Finlandia	32,1
Austria	3,3	Svezia	28,6*
Portogallo	5,3	c) Al quarto comma, è aggiunta la seguente frase:	
Finlandia	2,7	«Tuttavia, gli stanziamenti che non siano stati utilizzati possono essere ridistribuiti, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, agli Stati membri che ne faranno domanda.»	
Svezia	2,4		
Regno Unito	9,1		
— per il 1996:		3) All'articolo 13, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:	
Belgio	1,8	«b) per quanto riguarda gli altri elementi di cui all'articolo 2, al più tardi a decorrere:	
Danimarca	1,9	— dal 1° gennaio 1998 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia,	
Germania	7,7	— dal 1° gennaio 1997 per gli altri Stati membri.»	
Grecia	6,7		
Spagna	13,7		
Francia	11,1		
Irlanda	3,5		
Italia	15,1		
Lussemburgo	0,5		
Paesi Bassi	2,3		
Austria	9,3		
Portogallo	4,4		

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 2) si applica dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. YATES

## REGOLAMENTO (CE) N. 2467/96 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 571/88 relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 <sup>(3)</sup>, prevede la realizzazione, nel periodo 1988/1997, di un programma di quattro indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole; che tale programma di indagini costituisce la proroga di una serie di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, iniziata nel 1966/1967; che, inoltre, il regolamento di cui sopra prevede la realizzazione della banca dati EUROFARM per la memorizzazione, l'analisi e la diffusione dei risultati delle indagini;

considerando che l'evoluzione della struttura delle aziende agricole costituisce un elemento di decisione importante per l'orientamento della politica agricola comune; che è pertanto consigliabile continuare le indagini sulla struttura delle aziende agricole anche dopo il 1997 sulla base di un analogo programma di indagini; che l'elenco delle caratteristiche richieste per le indagini dovrebbe essere esaminato per assicurare che le caratteristiche esistenti siano pienamente giustificate e che si tenga conto di esigenze nuove o emergenti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 571/88 si è dimostrato conforme a questi obiettivi e che è pertanto opportuno prorogarne la validità per un periodo di dieci anni, vale a dire per il periodo 1998/2007;

considerando che, nel quadro della riforma della politica agricola comune, ma anche per conseguire gli obiettivi della politica regionale, sarà viepiù consistente il fabbisogno di statistiche sulle strutture agricole fortemente disaggregate a livello regionale; che è pertanto necessario organizzare e realizzare le indagini sulla struttura delle aziende in modo tale da poter ottenere risultati aggregati ad un livello inferiore alla circoscrizione di indagine; che,

pertanto, i costi delle indagini saranno più elevati e sarà quindi necessario aumentare il contributo comunitario ai costi dell'indagine di base 1999/2000;

considerando che la realizzazione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole richiede da parte degli Stati membri e della Comunità l'impiego nell'arco di più anni di notevoli stanziamenti in bilancio gran parte dei quali destinata a soddisfare le esigenze di informazione delle istituzioni della Comunità; che è quindi necessario continuare a prevedere, nel bilancio della Comunità, un contributo comunitario per la realizzazione delle indagini e i costi di analisi e diffusione dei risultati delle stesse mediante il sistema EUROFARM;

considerando che, per l'attuazione del presente regolamento, e segnatamente per la realizzazione del «progetto EUROFARM», il trattamento dei dati individuali trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee deve essere conforme alle disposizioni del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 <sup>(4)</sup> relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di informazioni statistiche coperte da segreto;

considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995;

considerando che, per la piena realizzazione delle indagini di cui sopra, è opportuno continuare una stretta cooperazione basata sulla fiducia tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare nel quadro del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 571/88 è modificato come segue:

- 1) nel titolo, i termini «nel periodo 1988/1997» sono soppressi;

<sup>(1)</sup> GU n. C 293 del 5. 10. 1996, pag. 38.

<sup>(2)</sup> GU n. C 347 del 18. 11. 1996.

<sup>(3)</sup> GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 96/170/CE (GU n. L 47 del 24. 2. 1996, pag. 23).

<sup>(4)</sup> GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

2) i «considerando» sono modificati come segue:

a) al quinto considerando, i termini «nel periodo 1993/1997» sono soppressi;

b) il testo del nono considerando è sostituito dal seguente:

«considerando che, nel fissare le modalità dei censimenti comunitari per il 1989/1990 e il 1999/2000, occorre tener conto, per quanto possibile, delle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) riguardanti l'attuazione di censimenti mondiali dell'agricoltura intorno all'anno 1990 e intorno all'anno 2000»;

3) all'articolo 1, i termini «dal 1988 al 1997» sono sostituiti dai termini «dal 1988 al 2007»;

4) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 2

1. Gli Stati membri effettuano, secondo le raccomandazioni della FAO riguardanti i censimenti mondiali dell'agricoltura, tra il 1° dicembre 1988 e il 1° marzo 1991, e tra il 1° dicembre 1998 e il 1° marzo 2001, rispettivamente, un'indagine di base in una o più fasi, sotto forma di censimento generale (indagine esaustiva) di tutte le aziende agricole. Tali indagini riguardano l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere, rispettivamente, nel 1989 o 1990 e nel 1999 o 2000.

Tuttavia, nell'indagine di base del 1989/1990, gli Stati membri possono utilizzare indagini a campione casuale, in appresso denominate «indagini a campione» per determinate caratteristiche; i risultati così ottenuti sono allora estrapolati.

2. Gli Stati membri possono altresì differire la realizzazione dell'indagine di base del 1989/1990 di un periodo massimo di dodici mesi; in tal caso, oltre all'indagine di base effettuano anche un'indagine a campione su uno degli anni di messa a coltura 1989 o 1990.»

5) il testo dell'articolo 3 è modificato come segue:

a) nella prima frase, dopo i termini «Le seguenti indagini» sono aggiunti fra parentesi i termini «indagini intermedie»;

b) sono aggiunte le seguenti lettere:

«d) tra il 1° dicembre 2002 e il 1° marzo 2004, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2003 (indagine struttura 2003);

e) tra il 1° dicembre 2004 e il 1° marzo 2006, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2005 (indagine struttura 2005);

e

f) tra il 1° dicembre 2006 e il 1° marzo 2008, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2007 (indagine struttura 2007)»;

6) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 4

Gli Stati membri che effettuano indagini a campione prendono le misure necessarie per ottenere risultati attendibili ai vari livelli di aggregazione previsti, cioè:

- le regioni di cui all'articolo 8,
- le circoscrizioni di cui all'articolo 8 (unicamente per l'indagine di base),
- le «zone d'obiettivo» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88<sup>(1)</sup> e della decisione 94/197/CE della Commissione<sup>(2)</sup> (unicamente per l'indagine di base 1999/2000);

e, nella misura in cui siano localmente importanti:

- le «zone agricole svantaggiate» ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE<sup>(3)</sup> e le «zone di montagna» ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo,
- gli orientamenti tecnico-economici principali ai sensi della decisione 85/377/CEE<sup>(4)</sup>,
- gli orientamenti tecnico-economici particolari ai sensi della medesima decisione.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i campioni siano strutturati in modo tale da consentire l'utilizzazione di un coefficiente unico per azienda per estrapolare le informazioni raccolte a campione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU n. L 96 del 14. 4. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/393/CE (GU n. L 163 del 2. 7. 1996, pag. 45).»

7) l'articolo 8 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, i termini «dal 1993 al 1997» sono sostituiti dai termini «dal 1993 al 2007»;

b) dopo il paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi 2 e 3:

«2. Nell'ambito della determinazione dell'elenco delle caratteristiche relative all'indagine di base 1999/2000, gli Stati membri possono, su richiesta e in base a una documentazione adeguata, essere autorizzati dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, a ricorrere ad indagini a campione casuale per talune caratteristiche.

Gli Stati membri possono, secondo la procedura di cui all'articolo 15, su richiesta e in base a una documentazione adeguata, nell'ambito della determinazione dell'elenco delle caratteristiche dell'indagine, anche essere autorizzati ad utilizzare, per talune caratteristiche e a decorrere dall'indagine del 1997, informazioni già esistenti provenienti da fonti diverse dalle indagini statistiche.

3. Per l'indagine di base 1999/2000, l'insediamento geografico di ogni azienda è definito da un codice che permetta l'aggregazione per unità territoriali a un livello inferiore alla circoscrizione di indagine o almeno per zona di obiettivo.»

c) il precedente paragrafo 2 diventa paragrafo 4 e il testo è sostituito dal seguente:

«4. Le definizioni delle caratteristiche, nonché la delimitazione e la codifica delle regioni, delle circoscrizioni di indagini e di altre unità territoriali sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 15.»

d) il precedente paragrafo 3 diventa paragrafo 5;

e) le note a piè di pagina 1, 2 e 3 sono soppresse;

8) il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 10

Gli Stati membri comunicano all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, raccolte in occasione dei censimenti, delle indagini a campione in forma di dati individuali per azienda, secondo la procedura illustrata nell'allegato II, in appresso denominata "progetto EUROFARM".

Gli Stati membri si assicurano che i dati convertiti verso il formato standard EUROFARM siano completi e plausibili, applicando le condizioni di controllo uniformi stabilite dall'Istituto statistico delle Comunità europee in stretta collaborazione con i competenti servizi degli Stati membri; per il controllo dei dati individuali essi utilizzano anche le tabelle di controllo di cui al punto 9 dell'allegato II.»

9) all'articolo 14, il paragrafo 1 è così modificato:

a) nella prima frase, i termini «Per la realizzazione dell'indagine di base e di quelle previste all'articolo 3» sono sostituiti dai termini «Per la realizzazione delle indagini previste agli articoli 2 e 3.»;

b) gli importi massimi per indagine destinati agli Stati membri sono integrati, per quanto concerne l'Austria, la Finlandia e la Svezia come segue:

- ← 600 000 ECU per la Svezia,
- 700 000 ECU per la Finlandia,
- 1 400 000 ECU per l'Austria.»;

c) tra il primo ed il secondo comma, è inserito il seguente comma:

«Per gli Stati membri che realizzano un censimento generale (indagine esaustiva) nel 1999/2000 di tutte le aziende agricole, esaminando tutte le caratteristiche necessarie, gli importi suddetti sono aumentati del 50 %.»;

d) il precedente secondo comma diventa terzo comma ed il testo è sostituito dal seguente:

«Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.»;

10) all'articolo 14 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo massimo annuale di riferimento finanziario per lo sviluppo, il mantenimento, gli adeguamenti necessari e la gestione del progetto EUROFARM, inclusa la diffusione dei risultati, è pari a:

- 480 000 ECU per l'anno 1989,
- 440 000 ECU per l'anno 1990,
- 240 000 ECU per l'anno 1991,
- 80 000 ECU per gli anni dal 1992 al 1998,
- 700 000 ECU per gli anni 1999 e 2000,
- 550 000 ECU per gli anni dal 2001 al 2010.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.»;

11) all'articolo 15, paragrafo 2, i termini «a maggioranza di cinquantaquattro voti» sono sostituiti dai termini «a maggioranza di sessantadue voti.»;

12) L'allegato II del regolamento (CEE) n. 571/88 è modificato come segue:

a) al punto 2, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

← la banca di dati individuali (BDI), che conterrà i dati individuali, ridotti in forma tale da escludere l'identificazione diretta, relativi alla totalità delle aziende (nel caso delle indagini di base) oppure alla totalità o a un campione rappresentativo delle aziende rilevate (nel quadro delle indagini intermedie) sufficiente affinché le analisi possano essere effettuate al livello geografico definito all'articolo 4 del regolamento.»;

b) al punto 3, i termini «salvo che per la Germania» sono sostituiti dai termini «salvo che per i dati individuali delle indagini effettuate per il periodo 1988-1997 in Germania.»;

c) il testo del punto 6 è sostituito dal seguente:

- «6. In deroga la Germania anziché trasmettere dati individuali, fornisce risultati tabulari secondo il programma di tabelle BDT di cui al punto 2. Tale deroga si estingue dopo le indagini relative al periodo 1988-1997.

La Germania si impegna a centralizzare i dati individuali su un supporto magnetico in un centro informatico unico, entro un termine di dodici mesi dalla fine delle operazioni di raccolta dei dati sul territorio.»;

d) il testo del punto 16 è sostituito dal seguente:

- «16. L'Istituto statistico delle Comunità europee e gli Stati membri istituiscono, nel quadro delle rispettive competenze e a norma del regola-

mento (Euratom, CEE) n. 1588/90 delle procedure di concertazione rapida intese a:

- garantire la riservatezza e l'attendibilità statistica delle informazioni elaborate dai dati individuali;
- informare gli Stati membri sull'uso fatto di questi dati.»

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. YATES

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 2468/96 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2046/89 è modificato come segue:

1) all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) è aggiunta la frase seguente:

«Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere modalità semplificate di presentazione della prova del pagamento del prezzo minimo di acquisto previsto per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, previo accordo della Commissione su tali modalità.»;

2) all'articolo 18, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«I prezzi differenziati:

— possono essere decisi dagli Stati membri se l'applicazione del prezzo forfettario rende o rischia di rendere impossibile, in determinate regioni della Comunità, la distillazione di uno o più sottoprodotti della vinificazione;

— si applicano obbligatoriamente ai distillatori che nel corso di una campagna hanno distillato l'una o l'altra materia prima in percentuale eccedente il 60 % della distillazione totale realizzata. La Spagna può tuttavia astenersi dall'applicare tale disposizione per la campagna 1997/1998.

Il livello dei prezzi stabiliti per il prodotto ottenuto dalla distillazione dei diversi sottoprodotti deve essere tale che la loro media ponderata non sia superiore al prezzo forfettario.»;

3) all'articolo 22:

a) al paragrafo 3:

— al secondo comma è aggiunta la seguente frase:

«Tuttavia, in caso di responsabilità del produttore ed a condizioni da determinare, egli può recuperare un importo pari all'aiuto di cui sopra presso il produttore.»;

— al quarto comma, l'ultima frase è soppressa;

b) è inserito il seguente paragrafo:

«4. Le modalità di applicazione del paragrafo 3, e segnatamente le condizioni di cui al secondo comma, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1997.

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 7, l'articolo 36, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39, paragrafo 8, l'articolo 41, paragrafo 8 e l'articolo 42, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ogni richiesta di aiuto da parte del distillatore deve, in caso di distillazione obbligatoria, essere corredata da una prova che dimostri che il prezzo minimo di acquisto per tale distillazione è stato effettivamente pagato al produttore; che è opportuno, alla luce delle caratteristiche specifiche della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, consentire agli Stati membri, previo accordo della Commissione, di applicare modalità semplificate di presentazione della prova per tale tipo di distillazione;

considerando che, per ragioni di efficienza, è opportuno non lasciare più alla scelta degli Stati membri l'applicazione integrale dei prezzi forfettari e consentire ai distillatori di beneficiare, a determinate condizioni, dei prezzi di acquisto differenziati dell'alcole in funzione della materia prima distillata; che tuttavia, per tener conto di talune implicazioni amministrative di tale disposizione in Spagna, è opportuno prevedere, a titolo di deroga, un periodo transitorio per la sua applicazione in questo Stato membro;

considerando che il distillatore rappresenta un canale di distribuzione dell'aiuto al produttore tramite il pagamento di un prezzo minimo di acquisto dei prodotti da distillare; che il risultato dei controlli «a posteriori» delle domande di aiuti presentate dai distillatori evidenziano talvolta imprecisioni o errori commessi dai vendemmiatori o dai produttori di vino; che è pertanto opportuno che questi ultimi se ne assumano la responsabilità; che occorre a tal riguardo consentire che il ricupero dell'importo dell'aiuto indebitamente pagato possa essere effettuato, in condizioni da determinare, presso il produttore viticolo;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2046/89<sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31).

<sup>(2)</sup> GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1920/96 (GU n. L 253 dell'1. 10. 1996, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. YATES

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2469/96 DEL CONSIGLIO**  
**del 16 dicembre 1996**  
**che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione**  
**di beni culturali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che, date le diverse tradizioni artistiche nella Comunità, acquarelli, guazzi e pastelli sono considerati secondo criteri differenti come pitture o disegni; che la categoria 4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 <sup>(4)</sup> comprende disegni fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia, e che la categoria 3 comprende quadri e pitture fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale; che le soglie di valore applicabili a queste due categorie sono diverse; che all'interno del mercato unico acquarelli, guazzi e pastelli potrebbero ricevere un trattamento notevolmente diverso a seconda dello Stato membro nel quale si trovano; che, ai fini dell'applicazione del regolamento, occorre decidere a quale categoria essi appartengono per garantire un'applicazione uniforme delle soglie di valore in tutta la Comunità;

considerando che l'esperienza dimostra che acquarelli, guazzi e pastelli tendono a raggiungere prezzi più elevati di quelli dei disegni e alquanto inferiori a quelli di dipinti ad olio e tempera; che è pertanto opportuno creare una nuova categoria per acquarelli, guazzi e pastelli, con una soglia di valore di 30 000 ecu, affinché le opere più importanti richiedano una licenza di esportazione senza tuttavia imporre alle autorità competenti un carico di lavoro amministrativo ingiustificato,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1996.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 è modificato nel modo seguente:

1. Al punto A:

a) Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 3 bis o 4, fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale <sup>(1)</sup>».

b) È inserito il punto seguente:

«3 bis. Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto <sup>(1)</sup>».

c) Il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia <sup>(1)</sup>».

2. Al punto B:

è inserita la categoria seguente:

«30 000

— 3 bis (acquarelli, guazzi e pastelli)».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile sei mesi dopo la data di pubblicazione.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. HIGGINS

<sup>(1)</sup> GU n. C 6 dell'11. 1. 1996, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. C 97 dell'1. 4. 1996, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2470/96 DEL CONSIGLIO**  
**del 17 dicembre 1996**  
**che estende la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali**  
**relativamente alle patate**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, come è noto, le difficoltà connesse alla costituzione di varietà di patate richiedono spese per attività di ricerca che si protraggono per un periodo maggiore rispetto a quello della stragrande maggioranza delle altre coltivazioni agricole; che inoltre l'esperienza acquisita sul mercato dimostra che il valore commerciale di una nuova varietà di patate si manifesta soltanto a lungo termine rispetto alle specie agricole che richiedono anch'esse attività di ricerca a lungo termine; che, per i suddetti motivi, un adeguato compenso delle attività di ricerca è possibile soltanto in una fase piuttosto tarda della protezione rispetto alle altre coltivazioni agricole;

considerando che, per creare un quadro giuridico che porti alla realizzazione di tale adeguato compenso, il provvedimento più idoneo è l'estensione della durata iniziale della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di altri cinque anni nel caso delle patate;

considerando che siffatta estensione dovrebbe essere applicata a tutte le privative comunitarie per ritrovati vegetali che sono state concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che saranno concesse in futuro, a meno che tale privativa non sia debitamente ceduta dal titolare oppure annullata mediante decisione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;

considerando che il periodo di estensione deve essere ridotto se una o più privative nazionali nei confronti della stessa varietà sono state in vigore in uno Stato membro

prima della concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali e di conseguenza hanno consentito a un costituente di trarre beneficio dalla sua varietà; che un principio analogo è già stato stabilito nelle disposizioni transitorie dell'articolo 116 del regolamento (CE) n. 2100/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per quanto riguarda le varietà di patate, la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2100/94 è prorogata per un ulteriore periodo di cinque anni, fatte salve le disposizioni dell'articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino del suddetto regolamento.

2. Nel caso di varietà per le quali è stata concessa una privativa nazionale per ritrovati vegetali prima di quella comunitaria per i medesimi ritrovati, ma alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 116, paragrafo 4, quarto trattino del suddetto regolamento, dalla proroga di cui al paragrafo 1 è detratto il periodo più lungo espresso in anni interi nei quali in uno Stato membro sia stata in vigore una o più privative nazionali nei confronti della stessa varietà, prima della concessione della privativa comunitaria.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. YATES

<sup>(1)</sup> GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1. Regolamento modificato del regolamento (CE) n. 2506/95 (GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 3).

## REGOLAMENTO (CE) N. 2471/96 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 789/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 789/96 (1), ha aperto per il 1996 dei contingenti tariffari comunitari per quanto riguarda alcuni prodotti della pesca; che occorre aumentare il quantitativo per quanto concerne il merluzzo (numero d'ordine 09.2753),

*Articolo 1*

Nel regolamento (CE) n. 789/96, la tabella figurante in allegato è sostituita, per il numero d'ordine 09.2753, dalla tabella contenuta nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

## ALLEGATO

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Aliquota dei dazi (%)
09.2753	ex 0302 50 10	20	Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , esclusi i fegati, le uova e i lattimi, presentati allo stato fresco, refrigerato o congelato e destinati alla trasformazione (a) (b)	60 000 (1)	4,5
	ex 0302 50 90	11			
	ex 0302 69 35	91			
	ex 0302 69 35	10			
	ex 0303 60 11	10			
	ex 0303 60 19	10			
	ex 0303 60 90	10			
ex 0303 79 41	10				

(1) Di cui le ultime 10 000 tonnellate sono destinate esclusivamente all'essiccamento e alla salatura.

(1) GU n. L 108 dell'1. 5. 1996, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2472/96 DEL CONSIGLIO**  
**del 20 dicembre 1996**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1823/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (seconda serie 1996)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1823/96<sup>(1)</sup>, il Consiglio ha aperto un contingente tariffario autonomo per quanto riguarda l'aringa (09.2788);

considerando che occorre includere nel suddetto regolamento l'operazione di produzione di lati di aringhe trattandosi di una delle operazioni di trasformazione che consentono di beneficiare del contingente tariffario per l'aringa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'allegato, nota in calce (b), il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«taglio, esclusa la filettatura, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

---

(<sup>1</sup>) GU n. L 241 del 21. 9. 1996, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2473/96 DELLA COMMISSIONE****del 23 dicembre 1996****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso<sup>(3)</sup>, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere

concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali**

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione (1):

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,  
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,  
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,  
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli (2)	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	45,09
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	22,18

(1) I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

(2) Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

## REGOLAMENTO (CE) N. 2474/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1996

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95<sup>(5)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.

<sup>(5)</sup> GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 <sup>(1)</sup>	63,13	1104 23 10 9100	67,64
1102 20 10 9400 <sup>(1)</sup>	54,11	1104 23 10 9300	51,85
1102 20 90 9200 <sup>(1)</sup>	54,11	1104 29 11 9000	12,84
1102 90 10 9100	47,64	1104 29 51 9000	12,59
1102 90 10 9900	32,40	1104 29 55 9000	12,59
1102 90 30 9100	52,60	1104 30 10 9000	3,15
1103 12 00 9100	52,60	1104 30 90 9000	11,27
1103 13 10 9100 <sup>(1)</sup>	81,16	1107 10 11 9000	22,41
1103 13 10 9300 <sup>(1)</sup>	63,13	1107 10 91 9000	56,53
1103 13 10 9500 <sup>(1)</sup>	54,11	1108 11 00 9200	25,18
1103 13 90 9100 <sup>(1)</sup>	54,11	1108 11 00 9300	25,18
1103 19 10 9000	33,09	1108 12 00 9200	72,14
1103 19 30 9100	49,23	1108 12 00 9300	72,14
1103 21 00 9000	12,84	1108 13 00 9200	72,14
1103 29 20 9000	32,40	1108 13 00 9300	72,14
1104 11 90 9100	47,64	1108 19 10 9200	50,25
1104 12 90 9100	58,44	1108 19 10 9300	50,25
1104 12 90 9300	46,75	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	12,84	1702 30 51 9000 <sup>(2)</sup>	77,27
1104 19 50 9110	72,14	1702 30 59 9000 <sup>(2)</sup>	59,15
1104 19 50 9130	58,62	1702 30 91 9000	77,27
1104 21 10 9100	47,64	1702 30 99 9000	59,15
1104 21 30 9100	47,64	1702 40 90 9000	59,15
1104 21 50 9100	63,52	1702 90 50 9100	77,27
1104 21 50 9300	50,82	1702 90 50 9900	59,15
1104 22 20 9100	46,75	1702 90 75 9000	80,96
1104 22 30 9100	49,67	1702 90 79 9000	56,19
		2106 90 55 9000	59,15

<sup>(1)</sup> Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2475/96 DELLA COMMISSIONE****del 23 dicembre 1996****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 del Consiglio<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando che l'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve; che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi;

considerando che a norma dell'articolo 20 bis paragrafo 2 del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento; che è opportuno

considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione; che l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo in vigore il giorno della decorrenza dell'applicazione di tale restituzione;

considerando che in applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i mesi di gennaio e febbraio 1997 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 67,18 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2476/96 DELLA COMMISSIONE****del 23 dicembre 1996****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 229/96<sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso

un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati<sup>(5)</sup>, modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 531/96<sup>(8)</sup>, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

<sup>(8)</sup> GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1996, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	63,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	67,23
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	108,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	65,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	197,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	190,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2477/96 DELLA COMMISSIONE****del 23 dicembre 1996****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 229/96<sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento possono essere stabilite in anticipo, che la situa-

zione del mercato nei prossimi mesi non può essere definita fin da ora;

considerando che gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato II del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; che è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; che la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apporata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione<sup>(6)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che i provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

(3) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

(4) GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 24.

(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

(6) GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1996, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg	
	in caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	5,67	5,67
— negli altri casi	43,29	43,29
Zucchero greggio:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	5,21	5,21
— negli altri casi	39,83	39,83
Sciroppi di barbabetola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	$5,67^{(*)} \times S^{(*)}$	$5,67^{(*)} \times S^{(*)}$
	100	100
— negli altri casi	$43,29^{(*)} \times S^{(*)}$	$43,29^{(*)} \times S^{(*)}$
	100	100
Per gli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione	Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione	
Melassi	—	—
Isoglucosio <sup>(2)</sup> :		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	5,67 <sup>(3)</sup>	5,67 <sup>(3)</sup>
— negli altri casi	43,29 <sup>(3)</sup>	43,29 <sup>(3)</sup>

(1) «S» è rappresentato, per 100 kg di sciroppo:

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(4) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2478/96 DELLA COMMISSIONE****del 23 dicembre 1996****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
 visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,  
 visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,  
 considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;  
 considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 229/96<sup>(5)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;  
 considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;  
 considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di

paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio<sup>(6)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95<sup>(8)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 30 dell'8. 2. 1996, pag. 24.

<sup>(6)</sup> GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

<sup>(7)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

<sup>(8)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1996, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	0,493 0,759
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: — all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi: — — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — — negli altri casi	0,818 — 1,259
1002 00 00	Segala	3,309
1003 00 90	Orzo	3,176
1004 00 00	Avena	2,922
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: — amido — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — negli altri casi — glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3): — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — negli altri casi	2,244 4,509 1,432 3,697 4,509 2,244 4,509
1006 20	Riso semigreggio: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	19,375 17,250 17,250
ex 1006 30	Riso lavorato: — a grani tondi — a grani medi — a grani lunghi	25,000 25,000 25,000
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di: — amido del codice NC 1108 19 10: — conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) — negli altri casi — altre (incluso allo stato naturale)	0,922 3,306 3,306

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1007 00 90	Sorgo	3,176
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	1,007 1,549
1102 10 00	Farina di segala	4,533
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	0,701 1,078
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	1,162 1,788

(1) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5) modificata.

(2) Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

(3) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

## REGOLAMENTO (CE) N. 2479/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa i prezzi minimi all'importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 5,

considerando che è opportuno stabilire le modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione di taluni frutti rossi originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, destinati alla trasformazione, previsto nell'allegato agli allegati I a e I b, nell'allegato all'allegato II b e nell'allegato III a del regolamento (CE) n. 1926/96;

considerando che, secondo i suddetti allegati, i prezzi minimi all'importazione sono fissati, per ciascuna campagna di commercializzazione, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti comunitari e dei prodotti importati, dell'evoluzione dei quantitativi importati e delle tendenze del mercato comunitario; che è opportuno fissare tali prezzi per il periodo che si conclude il 30 aprile 1997, prevedendo la possibilità di adottare le misure necessarie in caso di mancato rispetto dei prezzi minimi fissati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I prezzi minimi all'importazione per i prodotti e per le origini indicati nell'allegato I sono fissati, per ciascuna campagna di commercializzazione, tenendo conto:

- della media dei prezzi dei prodotti comunitari e dei prezzi dei prodotti importati in provenienza dai paesi in questione, registrati nei tre anni precedenti;

- dell'andamento delle quote di mercato dei prodotti importati, nonché delle variazioni dell'impiego delle diverse presentazioni di uno stesso prodotto.

2. Il rispetto del prezzo minimo all'importazione per ciascun prodotto e per ciascuna origine durante la campagna di commercializzazione che inizia il 1° maggio e termina il 30 aprile dell'anno successivo viene controllato in riferimento ai seguenti criteri:

- per ciascun trimestre della campagna di commercializzazione, il valore unitario medio del prodotto importato non deve risultare inferiore al prezzo minimo all'importazione fissato;

- per ciascun periodo di due settimane, il valore unitario medio del prodotto importato non deve risultare inferiore al 90 % del prezzo minimo all'importazione fissato, purché i quantitativi importati durante questo periodo non siano inferiori al 4 % delle importazioni medie degli ultimi tre anni civili.

3. Se da tale verifica risulta che almeno uno dei criteri enunciati al paragrafo 2 non è rispettato, la Commissione può adottare le misure necessarie per garantire l'osservanza di un prezzo minimo all'importazione per ciascuna partita importata, segnatamente la riscossione di tributi compensativi per un periodo massimo di tre mesi, se si tratta del primo criterio, o di due mesi, se si tratta del secondo criterio.

*Articolo 2*

Per il periodo fino al 30 aprile 1997, i prezzi minimi all'importazione figurano nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

(<sup>1</sup>) GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine
ex 0810 10 05 ex 0810 10 10 ex 0810 10 80	Fragole destinate alla trasformazione	Estonia
ex 0810 30 10	Ribes nero destinato alla trasformazione	Estonia, Lituania
ex 0810 30 30	Ribes rosso destinato alla trasformazione	Estonia
0811 10 11	Fragole congelate	Estonia, Lettonia
0811 20 31	Lamponi congelati	Estonia
0811 20 39	Ribes nero congelato	Estonia
0811 20 51	Ribes rosso congelato	Estonia

## ALLEGATO II

*(in ecu per 100 kg di peso netto)*

Codice NC	Designazione delle merci	Estonia	Lettonia	Lituania
ex 0810 10 05 ex 0810 10 10 ex 0810 10 80	Fragole destinate alla trasformazione	64,2	—	—
ex 0810 30 10	Ribes nero destinato alla trasformazione	38,5	—	38,5
ex 0810 30 30	Ribes rosso destinato alla trasformazione	29,1	—	—
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	93,7	93,7	—
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	72,0	72,0	—
ex 0811 20 31	Lamponi congelati senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	124,4	—	—
ex 0811 20 31	Lamponi congelati senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	99,5	—	—
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza picciolo	62,8	—	—
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	44,8	—	—
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza picciolo	48,4	—	—
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	36,9	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 2480/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 dicembre 1996**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1226/92 relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2479/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa i prezzi minimi all'importazione<sup>(2)</sup>, è necessario verificare il rispetto del prezzo minimo all'importazione, che, ai fini di tale verifica, gli Stati membri devono comunicare periodicamente e rapidamente alcuni dati relativi alle importazioni originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, periodicamente e rapidamente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1226/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 1032/95<sup>(4)</sup>, indica le modalità di comunicazione dei dati in parola per alcuni paesi dell'Europa centrale ed orientale; che è opportuno estendere le suddette modalità ai Paesi Baltici;

considerando che è opportuno aggiornare le denominazioni dei paesi dell'ex Jugoslavia e tener conto delle modifiche apportate alla nomenclatura combinata e ai codici Taric;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1226/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. L 128 del 14. 5. 1992, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.

## ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Codice Taric	Paese di origine
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %: frutti interi	0811 10 11*10	Ungheria, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Croazia, Bosnia, Bosnia, Serbia e Montenegro ex Repubblica iugoslava di Macedonia
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %: altri	0811 10 11*90	
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, non superiore al 13 %: frutti interi	0811 10 19*10	
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, non superiore al 13 %: altri	0811 10 19*90	
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	0811 10 90*10	
ex 0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	0811 10 90*90	
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, non superiore al 13 %: frutti interi	0811 20 19*11	
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, non superiore al 13 %: altri	0811 20 19*19	
ex 0811 20 31	Lamponi congelati senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: frutti interi	0811 20 31*10	
ex 0811 20 31	Lamponi congelati senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	0811 20 31*90	
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza peduncolo	0811 20 39*10	
ex 811 20 39	Ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	0811 20 39*90	
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: senza peduncolo	0811 20 51*10	
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: altri	0811 20 51*90	
0812 20 00	Fragole temporaneamente conservate	—	
0812 90 50	Ribes nero (cassis) temporaneamente conservato	—	
0812 90 60	Lamponi temporaneamente conservati	—	
ex 0810 10 05	Fragole, dal 1° gennaio al 30 aprile, destinate alla trasformazione	0810 10 05*11 0810 10 05*31 0810 10 05*51	
ex 0810 10 10	Fragole, dal 1° maggio al 31 luglio, destinate alla trasformazione	0810 10 10*20 0810 10 10*60	
ex 0810 10 80	Fragole, dal 1° agosto al 31 dicembre, destinate alla trasformazione	0810 10 80*11 0810 10 80*31 0810 10 80*51	
ex 0810 20 10	Lamponi destinati alla trasformazione	0810 20 10*11 0810 20 10*21	
ex 0810 30 10	Ribes nero destinato alla trasformazione	0810 30 10*10	
ex 0810 30 30	Ribes rosso destinato alla trasformazione	0810 30 30*10	
ex 2009 80 35	Succhi di ribes nero (cassis)	2009 80 35*20	
ex 2009 80 38		2009 80 38*20	
ex 2009 80 79		2009 80 79*20	
ex 2009 80 86		2009 80 86*20	
ex 2009 80 89		2009 80 89*20	
ex 2009 80 99		2009 80 99*20	

**REGOLAMENTO (CE) N. 2481/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 dicembre 1996**  
**relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91<sup>(3)</sup>;

considerando che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

## ALLEGATO

## LOTTI A, B, C, D e E

1. **Azioni n. (1):** 56/96 (A), 57/96 (B), 58/96 (C), 59/96 (D), 60/96 (E).
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario (2):** UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman — Jordan [telex: 21170 UNRWA JC, telefax: (962-6) 86 41 27].
4. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer
  - A + E: Ashdod: Israele, PO Box 19149, Jerusalem [tel.: (972-2) 589 05 55; telex: 26194 UNRWA IL; telefax: 581 65 64]
  - B: Beyrouth: Libano PO Box 947, Beirut [tel.: (961-1) 212 478 4291; telex: 00581 150 2564 ULFO; telefax: 212 478 1055]
  - C: Lattakia: Siria, PO BOX 4313, Damascus, [tel.: (963-11) 613 30 35; telex: 412006 UNRWA SY; telefax: 613 30 47]
  - D: Amman: Giordania, PO Box 484, Amman [tel.: (962-6) 74 19 14/77 22 26; telex: 23402 UNRWAJFO JO; telefax: 74 63 61].
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** A + E: Israele; B: Libano; C: Siria; D: Giordania.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (10):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [III.A.1.b].
8. **Quantitativo globale (t nette):** 1 463.
9. **Numero di lotti:** 5 (A: 513 t; B: 287 t; C: 164 t; D: 260 t; E: 239 t).
10. **Condizionamento e marcatura (8) (9):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1, [10.7 A e B 3]  
GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.3].  
Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese.  
Iscrizioni supplementari: «NOT FOR SALE» + D: «Expiry date: ...» (data di fabbricazione + 2 anni).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio di girasole raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura:** A, C e E: reso porto di sbarco — franco banchina.  
B e D: reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** A, E: Ashdod; C: Lattakia.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** B: UNRWA warehouse in Beirut, Lebanon;  
D: UNRWA warehouse in Amman, Jordan.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 3 al 16. 2. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** A, C e E: 9. 3. 1997; B e D: 16. 3. 1997.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 7. 1. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)].

21. **In caso di seconda gara:**
- a) scadenza per la presentazione delle offerte: 21. 1. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)];
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio  
porto di imbarco: dal 17. 2 al 2. 3. 1997;
  - c) data limite per la fornitura: A, C e E: 23. 3. 1997; B e D: 30. 3. 1997.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (\*):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (\*):** —

## LOTTO F

1. **Azioni n. (1):** 1232/95 (F1); 74/96 (F2).
2. **Programma:** 1995, 1996.
3. **Beneficiario (2):** Ruanda.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Regional Food Security Programme, PO Box 5244 Kampala [Tel.: (256-41) 24 36 75, telefax: 24 36 76 (Mr Marc Denys)]
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Uganda.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (4) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1.b)].
8. **Quantitativo globale (t nette):** 700.
9. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (F1: 500 tonnellate; F2: 200 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (9):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [10.4 A, B e C 2]  
GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.3].  
Iscrizioni complementari: «Date d'expiration: ...».  
Lingua da utilizzare per la marcatura: francese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio di girasole raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** entrepôt C.L.P., Nalukolongo on Masaka Road Kampala.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 10. 2 al 23. 2. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** 30. 3. 1997.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 7. 1. 1997, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 21. 1. 1997, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 24. 2 al 9. 3. 1997;
  - c) data limite per la fornitura: 13. 4. 1997.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.  
Telex: 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** —

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (<sup>5</sup>) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (<sup>6</sup>) La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni.
- (<sup>7</sup>) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato sanitario.
- (<sup>8</sup>) Da spedire in container di 20 piedi. Lotti A, C e E: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco porto di sbarco, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei container nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.
- Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.
- Ashold: la fornitura deve essere stivata in containers di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette.
- (<sup>9</sup>) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (<sup>10</sup>) Lotto C: il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2482/96 DELLA COMMISSIONE****del 23 dicembre 1996****relativo alla fornitura di farina di frumento tenero destinata alle popolazioni del  
Caucaso e dell'Asia centrale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan, del Tagikistan e del Turkmenistan<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 686/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 723/96<sup>(4)</sup>, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1975/95, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, dispone che le gare per la fornitura gratuita di prodotti trasformati possano verteere sui quantitativi di prodotti di base da prelevare dalle scorte d'intervento a pagamento della fornitura e, se del caso, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, a pagamento delle spese di trasformazione, di condizionamento e di marcatura;

considerando che è opportuno indire al più presto una gara per la fornitura di farina di frumento tenero;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È indetta una gara per la fornitura di farina di frumento tenero, come indicato nell'allegato I, secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 2009/95 e, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2.

*Articolo 2*

La fornitura comprende:

a) la consegna, fob stiva della nave, del prodotto indicato nell'allegato I.

La capacità di carico del porto proposto dovrà essere come minimo pari a 1 000 tonnellate al giorno;

b) il condizionamento e la marcatura del prodotto, conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

Il prodotto dev'essere tenuto a disposizione per l'imbarco, per un periodo massimo di 10 giorni, a decorrere dalle date indicate nell'allegato I.

*Articolo 3*

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2009/95 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione europea  
FEAOG-Garanzia  
Divisione VI/G.2  
Ufficio 10/05 o 10/08  
rue de la Loi/Wetstraat 130  
B-1049 Bruxelles

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 7 gennaio 1997 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il 7 gennaio 1997, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 17 gennaio 1997 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In tal caso tutte le date previste nell'allegato I sono da riportare di 10 giorni.

2. L'offerta del concorrente deve indicare il quantitativo di frumento tenero da prelevare dalle scorte d'intervento menzionate nell'allegato II a pagamento della fornitura; si tratta della quantità necessaria a coprire tutte le spese della fornitura stessa, quale definita all'articolo 2, sino alla fase di consegna prevista. I quantitativi aggiudicati dovranno uscire dagli ammassi nel termine di un mese e mezzo dalla notifica dell'attribuzione.

Un'offerta supplementare potrà essere presentata per un prodotto consegnato franco vagone. La cadenza di carico della stazione proposta dovrà essere come minimo di 1 000 tonnellate al giorno.

L'offerta dev'essere espressa in tonnellate di frumento tenero (peso netto) in cambio di una tonnellata netta di prodotto finito.

3. La cauzione di gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 2009/95, è fissata a 25 ECU/t di farina.

4. La cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2009/95 è fissata a 380 ECU/t di farina.

*Articolo 4*

1. Il certificato di prelievo, menzionato all'articolo 12, paragrafo 3, terzo trattino del regolamento (CE) n. 2009/95, dev'essere conforme al fac-simile riprodotto nell'allegato III.

2. Il certificato di presa in consegna deve essere redatto conformemente al fac-simile riprodotto nell'allegato IV.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 97 del 18. 4. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 100 del 23. 4. 1996, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

**1. Prodotto da fornire:**

Farina di frumento tenero.

**2. Caratteristiche e qualità della merce<sup>(1)</sup>:**

Vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 [punto II.B.1.a)], salvo il tenore in ceneri che dovrà essere al massimo dello 0,90 %, calcolato sulla materia secca.

**3. Quantitativo totale:**

6 000 t (peso netto).

**4. Descrizione delle partite: 2 partite.**

Ciascuna partita da consegnare in un solo porto (o stazione).

— Partita n. 1 3 000 t messe a disposizione a partire dal 17 febbraio 1997.

— Partita n. 2 3 000 t messe a disposizione a partire dal 17 febbraio 1997.

**5. Condizionamento<sup>(2)</sup>:**

Ogni partita sarà condizionata in sacchi nuovi di iuta e polipropilene, del contenuto netto di 50 kg. Vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991 [punto II.B.2.c)]. I sacchi saranno condizionati in «Slinged Bags/Big Bags» nuovi in polipropilene, chiusi nella parte superiore, in ragione di 21 sacchi da 50 kilogrammi per «Big Bag» preferibilmente incrociati (1 + 2 e 2 + 1).

I «Big Bags» saranno piombati sotto la responsabilità del contraente.

**6. Marcatura:**

La marcatura dei sacchi (indicazioni in lingua russa più la bandiera europea) deve essere conforme alle prescrizioni previste nella Gazzetta ufficiale n. C 114 del 29. 4. 1991 (punto II.B.3)<sup>(3)</sup>.

**7. Fase di consegna:**

Fob stiva della nave (fob stowed) oppure franco a bordo vagone (fow stowed).

<sup>(1)</sup> L'aggiudicatario rilascia al trasportatore un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radioattività, non sono superate nello Stato membro in questione. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

<sup>(2)</sup> Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario dovrà fornire un 2 % di sacchi vuoti della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recanti la dicitura prescritta, seguita da una R maiuscola.

<sup>(3)</sup> In deroga al disposto della GU n. C 114 del 29. 4. 1991, il testo del punto II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».

## ALLEGATO II

*(in tonnellate)*

Luogo di ammasso	Quantità
<i>Partita n. 1:</i>	
Kornhaus Einbeck Geschäftsstelle der D-37586 Dassel	880
Lagerhaus Beverungen Karl Frehse GmbH & Co. KG D-37688 Beverungen	4 788
<i>Partita n. 2:</i>	
Lagerhaus Beverungen Karl Frehse GmbH & Co. KG D-37688 Beverungen	3 766
RUG Rheinische Umschlagsgesellschaft mbh D-34123 Kassel	1 891

Le caratteristiche della partita saranno fornite all'offerente dall'organismo d'intervento.

Indirizzo dell'organismo d'intervento:

GERMANIA

BLE

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Postfach 18 02 03

D-60083 Frankfurt am Main

tel.: (49) 69 1564 0; telefax: (49) 69 1564 793/794.

## ALLEGATO III

## Certificato di prelievo di prodotti dagli ammassi all'intervento

Organismo d'intervento: .....

Regolamento di gara: (CE) n. ....

Aggiudicatario: .....

Prodotto: .....

Partita n.: .....

Numero d'identificazione	Nome del magazzino	Quantità prelevate	Data effettiva dell'ultimo prelievo fisico

Data, timbro e firma  
dell'organismo d'intervento

.....

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO IV

## Certificato di presa in consegna

Il sottoscritto .....  
(cognome, nome, funzione)

agente per conto di .....

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate:

Prodotto:		
Condizionamento:		
Numero	di sacchi:	
	di «Big Bags»:	
Quantitativo totale in tonnellate — netto: — lordo:		
Luogo e data di presa in consegna:		
Nome della nave:		

Nome ed indirizzo della società di sorveglianza:

.....  
.....

Nome e firma del suo rappresentante sul luogo:

.....  
.....

Osservazioni o riserve:

.....  
.....  
.....  
.....

Firma e timbro  
del trasportatore

.....

**REGOLAMENTO (CE) N. 2483/96 DELLA COMMISSIONE****del 23 dicembre 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.<sup>(2)</sup> GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 50	052	101,9
	204	83,4
	624	142,9
	999	109,4
0707 00 40	624	112,3
	999	112,3
0709 10 40	220	197,3
	999	197,3
0709 90 79	052	85,5
	999	85,5
0805 10 61, 0805 10 65, 0805 10 69	052	45,1
	204	48,6
	388	20,0
	448	28,2
	624	38,0
	999	36,0
	999	36,0
0805 20 31	052	57,7
	204	74,7
	999	66,2
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	61,0
	464	127,1
	624	71,3
	999	86,5
0805 30 40	052	70,1
	400	60,6
	528	40,6
	600	85,4
	999	64,2
	999	64,2
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	052	65,1
	060	45,1
	064	55,3
	400	79,9
	404	79,6
	728	121,0
	999	74,3
	999	74,3
	999	74,3
0808 20 67	052	66,6
	064	79,3
	091	43,3
	400	109,1
	624	67,6
	999	73,2

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**DIRETTIVA 96/86/CE DELLA COMMISSIONE**

del 13 dicembre 1996

**che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che gli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, generalmente noto come accordo ADR devono essere incorporati, nella versione modificata, nella direttiva 94/55/CE come allegati A e B e devono applicarsi non solo ai trasporti transfrontalieri, ma anche ai trasporti effettuati all'interno dei singoli Stati membri;

considerando che gli allegati della direttiva 94/55/CE contengono l'accordo ADR nella versione in vigore dal 1° gennaio 1995, che è stata successivamente pubblicata in tutte le lingue<sup>(2)</sup>;

considerando che l'accordo ADR viene aggiornato ogni due anni; che, di conseguenza, una versione emendata di tale accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1997;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, le modifiche necessarie per adeguare gli allegati A e B al progresso scientifico e tecnico registrato nei settori oggetto della direttiva e per conformare tali allegati alle nuove norme ADR devono essere adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 9;

considerando che è necessario adeguare il settore alle nuove norme ADR e modificare quindi gli allegati della direttiva 94/55/CE;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato previsto all'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 94/55/CE è modificata come segue:

## 1) Allegato A:

«L'allegato A comprende le disposizioni dei marginali da 2 000 a 3 999 dell'allegato A dell'accordo europeo

sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997, fermo restando che l'espressione "Stato membro" è sostituita da "parte contraente".

*NB:* La traduzione in tutte le lingue ufficiali della Comunità del testo del 1997 che modifica il testo consolidato del 1995 dell'allegato A dell'accordo ADR sarà pubblicata non appena sarà disponibile in tutte le lingue.»

## 2) Allegato B:

«L'allegato B comprende le disposizioni dei marginali da 10 000 a 270 000 dell'allegato B dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997, fermo restando che l'espressione "Stato membro" è sostituita da "parte contraente".

*NB:* La traduzione in tutte le lingue ufficiali della Comunità del testo del 1997 che modifica il testo consolidato del 1995 dell'allegato A dell'accordo ADR sarà pubblicata non appena sarà disponibile in tutte le lingue.»

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o devono essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 275 del 28. 10. 1996, pag. 1.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1996.

*Per la Commissione*  
Neil KINNOCK  
*Membro della Commissione*

---

**DIRETTIVA 96/87/CE DELLA COMMISSIONE**

del 13 dicembre 1996

**che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, generalmente noto come regolamento RID deve essere incorporato, nella versione modificata, come allegato alla direttiva 96/49/CE e deve applicarsi non solo ai trasporti transfrontalieri, ma anche ai trasporti effettuati all'interno dei singoli Stati membri;

considerando che l'allegato della direttiva 96/49/CE contiene il regolamento RID nella versione in vigore dal 1° gennaio 1995;

considerando che il regolamento RID viene aggiornato ogni due anni; che, di conseguenza, una versione emendata di tale regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1997;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, le modifiche necessarie per adeguare il suddetto allegato al progresso scientifico e tecnico registrato nel settore oggetto della direttiva e per conformare il medesimo allegato alle nuove norme RID devono essere adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 9;

considerando che è necessario adeguare il settore alle nuove norme RID e modificare quindi l'allegato della direttiva 96/49/CE;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato previsto all'articolo 9 della direttiva 96/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato della direttiva 96/49/CE è modificato come segue:

•L'allegato comprende le disposizioni del regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), che costituisce l'allegato I dell'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1997, fermo restando che le espressioni "parte contraente" e "gli Stati o le ferrovie" sono sostituite da "Stato membro".

NB: La traduzione del regolamento RID in tutte le lingue ufficiali della Comunità sarà pubblicata non appena sarà disponibile in tutte le lingue.»

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Neil KINNOCK

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 235 del 17. 9. 1996, pag. 25.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI  
DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE ADOTTATA DI COMUNE ACCORDO DAI GOVERNI DEGLI  
STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA A LIVELLO DEI CAPI DI  
STATO O DI GOVERNO

del 13 dicembre 1996

relativa alla nomina del presidente dell'Istituto monetario europeo

(96/734/CE)

I CAPI DI STATO O DI GOVERNO DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 F, paragrafo  
1, secondo comma e l'articolo 9.3 del protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario euro-  
peo,  
vista la raccomandazione del Consiglio dell'Istituto monetario europeo,  
visto il parere del Parlamento europeo,  
visto il parere del Consiglio,

DECIDONO:

*Articolo unico*

Il Barone Alexandre LAMFALUSSY è nominato nuovamente presidente dell'Istituto  
monetario europeo, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Fatto a Dublino, addì 13 dicembre 1996.

*Il Presidente*

J. BRUTON

---

**DECISIONE ADOTTATA DI COMUNE ACCORDO DAI GOVERNI DEGLI  
STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA A LIVELLO DI CAPI DI  
STATO O DI GOVERNO**

**del 13 dicembre 1996**

**relativa alla nomina del presidente dell'Istituto monetario europeo**

(96/735/CE)

I CAPI DI STATO O DI GOVERNO DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 F, paragrafo  
1, secondo comma e l'articolo 9.3 del protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario euro-  
peo,  
vista la raccomandazione del Consiglio dell'Istituto monetario europeo,  
visto il parere del Parlamento europeo,  
visto il parere del Consiglio,

DECIDONO:

*Articolo unico*

Il Signor Willem Frederik DUISENBERG è nominato presidente dell'Istituto monetario europeo, a decorrere dal 1° luglio 1997 fino alla data dell'istituzione della Banca centrale europea, a norma dell'articolo 23, paragrafo 7 del protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo.

Fatto a Dublino, addì 13 dicembre 1996.

*Il Presidente*

J. BRUTON

---

# CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1996

a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 3 del trattato, sul passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria

(96/736/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

riunito nella composizione dei Capi di Stato o di governo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 J, paragrafo 3,

vista la relazione della Commissione,

vista la relazione dell'Istituto monetario europeo,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

vista la raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 2 dell'11 novembre 1996,

considerando che la procedura e il calendario per l'adozione delle decisioni sul passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria sono stabiliti nell'accordo 109 J del trattato; che l'articolo 109 J, paragrafo 1 dispone che le relazioni preparate dalla Commissione e dall'Istituto monetario europeo comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, incluso lo statuto della sua Banca centrale, da un lato, e gli articoli 107 e 108 nonché lo statuto del Sistema europeo di banche centrali, dall'altro, nonché un esame della realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto, da parte di ciascuno Stato membro, di quattro criteri riguardanti la stabilità dei prezzi, la situazione della finanza pubblica, i tassi di cambio ed i tassi d'interesse a lungo termine; che il protocollo n. 6 del trattato precisa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J;

considerando che, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 2, il Consiglio, in base a queste relazioni, ha valutato, in data 11 novembre 1996, per ciascuno Stato membro se soddisfi le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta

unica e se la maggioranza degli Stati membri soddisfi tali condizioni;

considerando che, a norma del paragrafo 1 del protocollo n. 11 del trattato, il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intende passare alla terza fase nel 1997;

considerando che, a norma del paragrafo 1 del protocollo n. 12, il governo danese ha notificato al Consiglio che non parteciperà alla terza fase;

considerando che, nelle raccomandazioni a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 2 dell'11 novembre 1996, il Consiglio ha concluso che attualmente non vi è una maggioranza di Stati membri che soddisfi le condizioni per l'adozione della moneta unica e ha pertanto raccomandato al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di governo di decidere che non vi è tale maggioranza di Stati membri e che, pertanto, la Comunità non passerà alla terza fase dell'UEM nel 1997 e che la procedura di cui all'articolo 109 J, paragrafo 4 sarà applicata quanto prima possibile nel 1998;

considerando che le legislazioni nazionali degli Stati membri, inclusi gli statuti delle loro banche centrali, sono in corso di adattamento per assicurarne la piena compatibilità con gli articoli 107 e 108 del trattato nonché con lo statuto del SEBC; che tali adattamenti devono assicurare la piena compatibilità con il trattato al più tardi alla data di istituzione del SEBC;

considerando che gli Stati membri hanno compiuto progressi in direzione della convergenza, in particolare per quanto riguarda la convergenza dei tassi d'inflazione e dei tassi d'interesse, nel perseguimento della stabilità dei cambi e negli altri preparativi per l'UEM, ancorché è necessario fare di più, in particolare per quanto riguarda le situazioni delle finanze pubbliche; che, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 1, secondo trattino, la sostenibilità della situazione delle finanze pubbliche risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 6; che, secondo

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 28 novembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

le decisioni del Consiglio del 26 settembre 1994, 10 luglio 1995 e 27 giugno 1996, adottate a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 6, dodici Stati membri hanno un disavanzo pubblico eccessivo; che non vi è una maggioranza di Stati membri che ha realizzato un grado sufficientemente alto di sostenibile convergenza;

considerando che, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4, se entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase non sarà fissata, la terza fase inizierà il 1° gennaio 1999; che il Consiglio europeo ha confermato nuovamente a Madrid, nel dicembre 1995, che il 1° gennaio 1999 sarà la data di inizio della terza fase dell'UEM secondo i criteri di convergenza, il calendario e le procedure stabiliti nel trattato; che, in pari data, il Consiglio europeo ha confermato che quanto prima possibile nel 1998 sarà deciso quali Stati membri soddisfino le condizioni richieste per l'adozione della moneta unica; che a Firenze, nel giugno 1996, il Consiglio europeo ha confermato che la terza fase dell'UEM inizierà il 1° gennaio 1999, come convenuto nel Consiglio europeo di Madrid,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Si è valutato, per ciascuno Stato membro, se soddisfi le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;

da tale valutazione risulta che non vi è una maggioranza di Stati membri che soddisfa tali condizioni.

*Articolo 2*

La Comunità non passerà alla terza fase dell'UEM nel 1997.

La procedura di cui all'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato, sarà applicata quanto prima possibile nel 1998.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Dublino, addì 13 dicembre 1996.

*Per il Consiglio,  
riunito nella composizione dei Capi di  
Stato o di governo*

*Il Presidente*

J. BRUTON

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1996

**riguardante un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità — SAVE II**

(96/737/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato <sup>(4)</sup>,

(1) considerando che, secondo l'articolo 130 R del trattato, uno degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale è quello di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

(2) considerando che, nella sessione del 29 ottobre 1990, il Consiglio ha fissato l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 nella Comunità il totale delle emissioni di CO<sub>2</sub> ai livelli del 1990;

(3) considerando che con la decisione 93/389/CEE <sup>(5)</sup> è stato adottato un meccanismo di controllo comunitario per le emissioni di CO<sub>2</sub> e di altri gas ad effetto serra;

(4) considerando che, malgrado di sforzi compiuti, le emissioni di CO<sub>2</sub> nella Comunità, dovute al consumo di energia, dovrebbero aumentare del 5-8 % nel periodo 1995-2000, nell'ipotesi di una crescita economica normale; che sono pertanto indispensabili misure addizionali;

(5) considerando che la Commissione, nella sua comunicazione dell'8 febbraio 1990 sull'energia e l'ambiente, ha sottolineato che l'efficienza energetica è una pietra miliare negli sforzi futuri intesi a ridurre l'impatto negativo dell'energia sull'ambiente;

(6) considerando che il miglioramento della gestione dell'energia è una condizione indilazionabile per contribuire alla protezione dell'ambiente, ad

una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento di energia e ad uno sviluppo sostenibile;

(7) considerando che la Commissione ha comunicato al Consiglio e al Parlamento europeo, mediante il Libro verde dell'11 gennaio 1995 e il Libro bianco del 13 dicembre 1995, le sue opinioni sul futuro della politica energetica nella Comunità e sul ruolo del risparmio energetico e delle misure di efficienza energetica;

(8) considerando che, secondo l'articolo 130 A del trattato, la Comunità dovrebbe sviluppare e proseguire la propria azione volta a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale e, in particolare, ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite; che l'energia dovrebbe essere inserita in tale azione;

(9) considerando che, con la decisione 91/565/CEE <sup>(6)</sup>, è stato adottato un programma comunitario di efficienza energetica (SAVE) per rafforzare nella Comunità le infrastrutture di efficienza energetica; che detto programma è scaduto il 31 dicembre 1995;

(10) considerando che la Comunità ha riconosciuto che il programma SAVE è un elemento importante della strategia comunitaria di riduzione del CO<sub>2</sub>; che secondo la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 1991 sulle attività di programmazione energetica della Comunità europea a livello regionale, le conclusioni del Consiglio su questa comunicazione e la risoluzione del Parlamento europeo del 16 luglio 1993 <sup>(7)</sup> si devono continuare, ampliare e adoperare dette azioni a titolo di supporto della strategia energetica comunitaria; che questa iniziativa per le regioni sarà ora interamente incorporata in un nuovo programma SAVE II;

(11) considerando che, con decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>, è stato istituito un quarto programma quadro di azioni di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione; che la politica di efficienza energetica costituisce un importante strumento per l'impiego e la promozione delle nuove tecnologie energetiche che saranno introdotte attraverso il programma quadro e che il programma SAVE II rappresenta uno strumento politico che completa detto programma;

<sup>(1)</sup> GU n. C 346 del 23. 12. 1995, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU n. C 82 del 19. 3. 1996, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. C 129 del 2. 5. 1996, pag. 36.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo espresso il 16 aprile 1996 (GU n. C 141 del 13. 5. 1996, pag. 35), posizione comune del Consiglio dell'8 luglio 1996 (GU n. C 264 dell'11. 9. 1996, pag. 46) e decisione del Parlamento europeo del 12 novembre 1996 (GU n. C 323 del 4. 12. 1996).

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 9. 7. 1993, pag. 31.

<sup>(6)</sup> GU n. L 307 dell'8. 11. 1991, pag. 34.

<sup>(7)</sup> GU n. C 255 del 20. 9. 1993, pag. 252.

<sup>(8)</sup> GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1.

- (12) considerando che il programma SAVE II è volto a migliorare l'intensità energetica del consumo finale di un ulteriore punto percentuale all'anno rispetto ai risultati che sarebbero stati altrimenti raggiunti;
- (13) considerando che nella riunione del 15-16 dicembre 1994 il Consiglio ha dichiarato che l'obiettivo di stabilizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> può essere conseguito solo con un insieme di misure coordinate per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'uso razionale dell'energia, con riferimento alla domanda e all'offerta, a tutti i livelli di produzione, conversione, trasporto e consumo di energia, nonché per lo sfruttamento di energie rinnovabili e che rientrano fra queste misure i programmi di gestione locale dell'energia;
- (14) considerando che, nel suo parere sul Libro verde della Commissione sulla politica energetica<sup>(1)</sup>, il Parlamento europeo ha chiesto la formulazione di obiettivi e di un programma comune in materia di efficienza e risparmio energetico, compatibilmente con gli obiettivi concernenti le emissioni dei gas responsabili dell'effetto serra concordati a Rio de Janeiro (1992) e Berlino (1995); che ha chiesto un programma SAVE II e ha invitato la Commissione a definire il ruolo che essa intende svolgere in materia di risparmio e di efficienza energetica attraverso l'elaborazione di progetti concreti;
- (15) considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica avrà un impatto positivo per l'ambiente e la sicurezza dell'approvvigionamento, entrambi di natura globale; che è necessario, ai fini di conseguire i massimi risultati, un elevato livello di cooperazione internazionale;
- (16) considerando che tutti gli elementi del programma di azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica, istituito con decisione 89/364/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>, devono essere incorporati nel programma SAVE II; che pertanto tale decisione deve essere abrogata;
- (17) considerando che entro il 2000 dovrebbe essere possibile evitare 180-200 milioni di tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub>, grazie ad un miglioramento supplementare del 5 % dell'intensità energetica della domanda finale, rispetto alle aspettative tradizionali;
- (18) considerando che il programma SAVE II è un importante e necessario strumento per promuovere ulteriormente l'efficienza energetica;
- (19) considerando che, per evitare doppioni e agire in sinergia, occorre provvedere per assicurare nell'attuazione del programma uno stretto coordinamento con gli altri programmi comunitari direttamente connessi con la promozione dell'efficienza energetica;
- (20) considerando che è politicamente ed economicamente auspicabile aprire il programma SAVE II ai

paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO), in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1994 e come indicato nella comunicazione al riguardo della Commissione al Consiglio del maggio 1994, nonché ai paesi associati del Mediterraneo, Cipro e Malta;

- (21) considerando che al fine di assicurare un utilizzo efficiente dell'aiuto comunitario la Commissione garantisce che i progetti siano sottoposti ad una accurata valutazione preliminare e controlla e valuta sistematicamente l'andamento e i risultati dei progetti sostenuti;
- (22) considerando che un importo di riferimento finanziario, a norma del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995<sup>(3)</sup>, è previsto nella decisione per l'intera durata del programma senza che ciò pregiudichi le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;
- (23) considerando che, anteriormente alla fine del 1997, l'importo di riferimento finanziario per la restante durata del programma deve essere riveduto sulla base di uno studio effettuato dalla Commissione sul coordinamento di tutti i pertinenti programmi nel settore dell'energia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. La Comunità sostiene un programma quinquennale per la preparazione e l'attuazione di misure e di azioni improntate alla redditività, onde promuovere l'efficienza energetica nella Comunità. Gli obiettivi indicativi generali di questo programma sono:

- a) incentivare misure di efficienza energetica in tutti i settori;
- b) promuovere gli investimenti a favore della conservazione dell'energia da parte dei consumatori pubblici e privati nonché da parte delle industrie;
- c) creare le condizioni per migliorare l'intensità energetica del consumo finale.

2. Sarà assegnato un finanziamento comunitario, nell'ambito del «Programma SAVE II per promuovere l'efficienza energetica nella Comunità», in prosieguo denominato «il programma», a favore di azioni che rientrano negli obiettivi della presente decisione.

#### Articolo 2

Nell'ambito del programma sono finanziate le seguenti categorie di azioni e di misure in materia di efficienza energetica:

<sup>(1)</sup> GU n. C 287 del 30. 10. 1995, pag. 34.

<sup>(2)</sup> GU n. L 157 del 9. 6. 1989, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU n. C 293 dell'8. 11. 1995, pag. 4.

- a) studi ed altre azioni pertinenti finalizzati all'esecuzione e al completamento delle misure comunitarie (quali accordi volontari, mandati ad organismi di normalizzazione, appalti collettivi e legislazione) adottate per migliorare l'efficienza energetica, studi relativi agli effetti della fissazione dei prezzi nel settore energetico sull'efficienza energetica e studi volti a introdurre il criterio di efficienza energetica nei programmi comunitari;
- b) azioni pilota settoriali mirate per accelerare gli investimenti a fini di efficienza energetica e/o migliorare le tendenze di consumo, da realizzare da parte di organizzazioni o imprese pubbliche e private nonché attraverso le esistenti reti comunitarie o associazioni temporanee di organizzazioni e/o imprese a livello comunitario costituite per realizzare i progetti;
- c) misure proposte dalla Commissione al fine di promuovere lo scambio di esperienze, nell'ottica di un migliore coordinamento tra le attività internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali, tramite opportuni canali di divulgazione dell'informazione;
- d) le misure di cui alla lettera c), ma proposte da organismi diversi dalla Commissione;
- e) controllo dei progressi in materia di efficienza energetica nella Comunità e nei singoli Stati membri e valutazione e controllo permanenti delle azioni avviate e delle misure prese nell'ambito del programma;
- f) azioni specifiche a favore della gestione dell'energia a livello regionale e urbano e a favore di una maggiore coesione tra gli Stati membri e le regioni in materia di efficienza energetica.

### Articolo 3

1. Tutti i costi relativi alle azioni e alle misure di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e) sono a carico del bilancio generale delle Comunità europee.
2. Il livello di finanziamento delle azioni e delle misure di cui all'articolo 2, lettere b), d) ed f) non può eccedere il 50 % dei costi totali.
3. Il saldo del finanziamento delle azioni e delle misure di cui all'articolo 2, lettere b), d) ed f) può avvenire tramite fondi pubblici o privati oppure una combinazione di entrambi.

### Articolo 4

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma è pari a 45 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
2. Anteriormente alla fine del 1997 il Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato, riesamina

l'importo di riferimento finanziario per la restante durata del programma in base ad una comunicazione e, se del caso, a proposte della Commissione che tengano conto di tutti i pertinenti programmi nel settore energetico.

### Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del programma. Essa assicura inoltre che le azioni di cui al presente programma siano sottoposte a una stima preliminare, al controllo e alla successiva valutazione la quale, al termine del progetto, deve includere la valutazione dell'impatto e dell'attuazione nonché la verifica che gli obiettivi originari siano stati conseguiti.

2. I beneficiari selezionati presentano una relazione alla Commissione, ogni sei mesi e al termine del progetto.

3. Le condizioni e gli orientamenti da applicare a sostegno di tutte le azioni e le misure di cui all'articolo 2 sono definiti ogni anno tenendo conto:

- dei criteri di razionalità economica, del potenziale di risparmio e dell'impatto ambientale, in particolare della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>,
- dell'elenco di priorità di cui all'articolo 7,
- della coesione degli Stati membri nel settore dell'efficienza energetica.

Il comitato di cui all'articolo 6, seconda comma assiste la Commissione nella definizione di tali condizioni e orientamenti.

### Articolo 6

1. Nei casi in cui l'importo non superi i 100 000 ecu si applica la seguente procedura:

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

2. Nei casi in cui l'importo supera i 100 000 ecu si applica la seguente procedura:

La Commissione è assistita da un comitato composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente.

#### *Articolo 7*

La Commissione elabora su base annua un elenco di priorità per il finanziamento nel quadro del programma. L'elenco tiene conto della complementarità tra il programma SAVE II e i programmi nazionali sulla base delle informazioni fornite annualmente in forma sintetica da ciascuno Stato membro. Viene data una priorità ai settori dove questa complementarità è massima.

Il comitato di cui all'articolo 6, secondo comma assiste la Commissione nella definizione dell'elenco di priorità.

#### *Articolo 8*

1. Al termine di ogni anno di esecuzione del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'andamento dei lavori, nonché proposte relative alle modifiche degli orientamenti definiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, che potrebbero rendersi necessarie alla luce dei risultati dell'anno precedente.

2. Dopo il terzo anno di esecuzione del programma la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure di efficienza energetica prese a livello comunitario e degli Stati membri e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento agli obiettivi enunciati all'articolo 1. La relazione è corredata di proposte di modifiche eventualmente necessarie alla luce di detti risultati.

3. Al termine del programma la Commissione effettua una valutazione generale dei risultati ottenuti grazie all'applicazione della presente decisione e della coerenza delle azioni nazionali e comunitarie. Essa presenta una relazione al riguardo al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, in particolare esponendo in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi di cui all'articolo 1.

#### *Articolo 9*

La decisione 89/364/CEE è abrogata.

#### *Articolo 10*

Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), in base alle condizioni, incluse le disposizioni finanziarie, stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari. Il presente programma è aperto alla partecipazione di Cipro e di Malta sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate ai paesi EFTA, secondo procedure da convenire con questi paesi.

#### *Articolo 11*

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000.

#### *Articolo 12*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. HIGGINS

# COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1996

**relativa al programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1997 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassiti sopra o in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/738/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

sentito il parere del comitato fitosanitario permanente,

considerando che in forza dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 90/642/CEE, ogni anno, anteriormente al 1° novembre, la Commissione rivolge agli Stati membri una raccomandazione per un programma coordinato di controlli per l'anno successivo, per garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassiti fissate nell'allegato II alla suddetta direttiva;

considerando che, in forza dell'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE, gli Stati membri dovevano trasmettere alla Commissione, entro il 1° agosto 1996, tutte le informazioni necessarie in merito all'esecuzione, durante il 1995, dei loro programmi annui di controllo ed elaborare programmi previsionali per definire la natura e la frequenza dei controlli da effettuare sul piano nazionale; che, con la raccomandazione 96/199/CE della Commissione, del 1° marzo 1996, relativa al programma coordinato di ispezioni da effettuare nel 1996 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sopra e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli<sup>(3)</sup>, è stato raccomandato agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, entro il 1° settembre 1996, i rispettivi programmi nazionali di controllo previsti per il 1997; che tuttavia non è stato

possibile a tutti gli Stati membri trasmettere le loro relazioni nazionali e i loro programmi previsionali entro le suddette date;

considerando che l'allegato II della direttiva 90/642/CEE è stato completato con gli elenchi delle quantità massime di residui per taluni antiparassitari mediante le direttive 93/58/CEE<sup>(4)</sup>, 94/30/CE<sup>(5)</sup>, 95/38/CE<sup>(6)</sup> e 96/32/CE del Consiglio da applicarsi da parte degli Stati membri non oltre il 30 aprile 1997, ed è stato modificato con la direttiva 95/61/CE<sup>(7)</sup>; che i residui di antiparassitari di cui all'allegato II devono pertanto essere oggetto dei programmi nazionali e coordinati di controllo per il 1997;

considerando che l'entità delle informazioni comunicate alla Commissione non è stata sufficiente ad ottenere un quadro completo delle attività nazionali di controllo dei residui di antiparassitari nel 1995, od a consentire una valutazione globale delle azioni in materia di controllo che gli Stati membri intendono attuare nel 1997; che tuttavia le informazioni disponibili sono sufficienti per poter coordinare un programma a livello comunitario per determinare combinazioni antiparassitari/prodotti; che questo è il secondo programma coordinato specifico ad essere raccomandato, e che le indicazioni relative ai prodotti da includere nei futuri programmi specifici annui di coordinazione sono importanti in vista della programmazione da parte delle competenti autorità degli Stati membri; che i prodotti non saranno normalmente ripresi in considerazione nei programmi coordinati specifici entro un intervallo di tre anni;

considerando che l'esame di un approccio statistico sistematico riguardante il numero di campioni da prelevare nell'ambito di ciascuna specifica azione coordinata non è stato condotto a termine; che comunque l'esame sul piano

<sup>(1)</sup> GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71.

<sup>(2)</sup> GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 64 del 14. 3. 1996, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 70.

<sup>(6)</sup> GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU n. L 292 del 17. 12. 1995, pag. 27.

comunitario di più campioni di un dato prodotto permetterà un più elevato livello di fiducia nelle conclusioni relative ai residui di antiparassitari riscontrati nei o sui prodotti; che, per lo specifico esercizio 1997, gli Stati membri dovrebbero quanto meno fissarsi come obiettivo un numero di 50 campioni di prodotti sui loro mercati;

considerando che, in forza dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/642/CEE, al momento di trasmettere alla Commissione le informazioni relative alla messa in opera dei loro programmi nazionali di controllo durante l'annata precedente, gli Stati membri sono tenuti a precisare i criteri che hanno presieduto alla loro elaborazione; che tali informazioni debbono comprendere i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e le analisi da effettuare, le soglie di notificazione, i criteri secondo i quali essi sono stati fissati nonché i criteri applicati per fissare le misure di garanzia della qualità per quanto riguarda il campionamento e i laboratori di analisi non ancora accreditati ai sensi della direttiva 93/99/CE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari<sup>(1)</sup>;

considerando che sarebbe inoltre utile, ai fini delle future raccomandazioni al riguardo, che la Commissione venga informata preventivamente dagli Stati membri in merito ai loro programmi previsionali per gli anni 1998 e successivi, comunicati se del caso sotto forma di progetti o di schemi;

considerando che le informazioni sui risultati dei programmi di controllo e quelle sui programmi nazionali previsionali si prestano particolarmente ad essere trattate, memorizzate e trasmesse per via elettronica/informativa; che la Commissione ha approntato gli opportuni modelli sotto forma di dischetti da inviare agli Stati membri; che gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere alla Commissione le loro relazioni per il 1996 e le informazioni concernenti i loro programmi previsionali di controllo per il 1998 secondo il suddetto modello; che gli ulteriori sviluppi del modello stesso saranno facilitati dalla messa a punto di linee direttrici da parte della Commissione;

considerando che i controlli e i prelievi di campioni che gli Stati membri devono effettuare per garantire l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari fissate nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 90/642/CEE debbono essere svolti conformemente alle disposizioni della direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i

metodi comunitari di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli<sup>(2)</sup>, della direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e dei metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana<sup>(3)</sup>, della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari<sup>(4)</sup>, nonché della direttiva 93/99/CEE,

#### RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

- 1) per quanto riguarda specificamente il 1997, di campionare e analizzare le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato I, con l'obiettivo di 50 campioni per ciascun prodotto, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione sul mercato dello Stato membro secondo l'origine nazionale, comunitaria ed extracomunitaria, e di comunicare i risultati, i metodi analitici applicati, le soglie di notificazione raggiunte e le misure di garanzia della qualità, entro il termine massimo del 1° agosto 1998;
- 2) di trasmettere alla Commissione, entro il 1° agosto 1997, tutte le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/642/CEE riguardanti l'esercizio di sorveglianza del 1996, in modo da garantire, almeno attraverso controlli per campioni, l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari, e particolarmente:
  - 2.1) i risultati dei controlli specifici per il 1996, come stabilito al punto 5 della raccomandazione 96/199/CE concernente il programma coordinato di ispezione per il 1996;
  - 2.2) i risultati dei loro programmi nazionali sugli antiparassitari indicati nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, in relazione ai contenuti armonizzati e, dove questi non fossero ancora fissati sul piano comunitario, in relazione ai contenuti in vigore sul piano nazionale;
  - 2.3) i criteri applicati per elaborare i loro programmi nazionali per quanto riguarda il numero di campioni prelevati e le analisi effettuate;
  - 2.4) i criteri applicati per definire e fissare le soglie di notificazione;

<sup>(2)</sup> GU n. L 207 del 15. 8. 1979, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 50.

<sup>(4)</sup> GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.

<sup>(1)</sup> GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14.

- 2.5) le misure di garanzia della qualità applicate per il prelievo dei campioni o le modifiche di tali misure rispetto all'anno precedente;
- 2.6) i dati relativi all'accreditazione, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/99/CE, dei laboratori che effettuano le analisi e, dove tale accreditazione non fosse stata ancora accordata, i criteri applicati per stabilire misure di garanzia della qualità dei laboratori stessi;
- 3) entro il 1° giugno 1997, di trasmettere alla Commissione i loro programmi previsionali per l'anno 1998, e

nei limiti del possibile per gli anni successivi, per la sorveglianza sui contenuti massimi di residui di antiparassitari fissati dalla direttiva 90/642/CEE.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Quantità massime di residui (QMR) da sottoporre ai controlli specifici per il 1997, di cui al punto 1 della presente raccomandazione

(in mg/kg)

Residui di antiparassitari da analizzare	Prodotti ai quali si applicano le QMR				
	1. Mandarini	2. Pere	3. Banane	4. Fagioli (freschi e surgelati)	5. Patate
Carbendazim (*)	5	2	1	—	—
Tiabendazolo	6	5	3	—	5
Acefate	1	—	0,02 *	—	0,02 *
Clorotalonil	0,01 *	—	0,01 *	—	0,01 *
Clorpirifos	0,3	0,5	—	—	0,05 *
DDT	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
Diazinone	0,5	0,5	0,5	0,5	—
Endosulfan	1	1	0,05 *	1	—
Iprodione	0,02 *	10	—	—	0,02 *
Metalaxil	—	1	0,05 *	0,05 *	0,05 *
Metamidofos	0,2	—	0,01 *	—	0,01 *
Metidation	2	0,3	0,02 *	0,02 *	0,02 *
Triazafos	—	—	0,02 *	—	—

(\*) Benomil, carbendazim, metiltiofanato (somma dei residui espressi come carbendazim).

\* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1996

relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Svezia

(96/739/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che nel corso del 1995 sono insorti in Svezia focolai della malattia di Newcastle; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio avicolo comunitario e che la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi, per contribuire ad eradicarla al più presto;

considerando che, non appena la presenza della malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità svedesi hanno preso misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE del Consiglio; che tali misure sono state notificate dalle autorità svedesi;

considerando che sono soddisfatte le condizioni necessarie alla partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per i focolai della malattia di Newcastle insorti nel 1995, la Svezia può ottenere dalla Comunità un contributo finanziario pari:

— al 50 % delle spese sostenute dalla Svezia a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento, la distruzione del pollame e dei prodotti a base di pollame, se del caso;

— al 50 % delle spese sostenute dalla Svezia per la pulizia, e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

— al 50 % delle spese sostenute dalla Svezia a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati.

*Articolo 2*

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione di documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere inoltrati dalla Svezia entro e non oltre sei mesi dalla notifica della presente decisione.

3. Tuttavia, su sua richiesta, la Svezia può beneficiare di un anticipo per un importo di 1 000 000 di ECU.

*Articolo 3*

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 2433/96 della Commissione, del 19 dicembre 1996, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 331 del 20 dicembre 1996)

Pagine 32 e 33, l'allegato è modificato come segue:

## •ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 19 dicembre, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Fumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	0,422 0,649
1001 90 99	Fumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – – negli altri casi	0,747 — 1,149
1002 00 00	Segala	3,199
1003 00 90	Orzo	3,066
1004 00 00	Avena	2,812
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3): – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale)	2,073 4,399 1,260 3,587 4,399
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2) – negli altri casi	2,073 4,399
1006 20	Riso semigreggio: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	19,375 17,250 17,250

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
ex 1006 30	Riso lavorato:	
	– a grani tondi	25,000
	– a grani medi	25,000
	– a grani lunghi	25,000
1006 40 00	Rotture di riso utilizzato sotto forma di:	
	– amido del codice NC 1108 19 10:	
	– conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2)	0,857
	– negli altri casi	3,306
	– altre (incluso allo stato naturale)	3,306
1007 00 90	Sorgo	3,066
1101 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato:	
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	0,919
	– negli altri casi	1,413
1102 10 00	Farina di segala	4,383
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro:	
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	0,599
	– negli altri casi	0,922
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta:	
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	1,061
	– negli altri casi	1,632

(1) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5) modificata.

(2) Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

(3) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.\*